



# Provincia di Benevento

<b>OGGETTO:</b>	<b>PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE SANNIO EUROPA S.C. A R.L. DEI SERVIZI "Gestione Operativa e co-gestione con l'Ente della Rete Museale Provinciale", "Servizi di comunicazione e promozione a supporto della Presidenza della Provincia e dell'Amministrazione" e "Servizi di Supporto ai Settori Tecnici - Ufficio di Piano della Forestazione - Ufficio di Piano in materia di Pianificazione e Governo del Territorio Provinciale"</b>
-----------------	---

**PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE  
N. 77 del 02/12/2021  
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO E SOCIETA' PARTECIPATE  
Servizio Gestione Rete Museale**

**DATO ATTO CHE:**

- *il D.Lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;*
- *il D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l'utilizzo del modello gestorio "house providing";*
- *in particolare l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., prevede che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";*

**RILEVATO**

- *che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento; - che l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2);*
- *che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C- 458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006) che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente:*

- 1) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società;

2) *elaborazione delle direttive sulla politica aziendale;*

3) *che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;*

- *che il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone che “al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione”;*
- *che il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell'in house providing;*
- *che, in particolare, l'art. 192 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;*
- *che l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., al comma 20 dispone “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento dei servizi è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante”;*
- *che la relazione richiamata al citato art. 34 deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste;*
- *che la delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016” (pubblicata sulla GU. n. 236 del 09/10/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”;*
- *che, unitamente al Dirigente del Settore Tecnico, il Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario ha elaborato la relazione di cui all'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché lo schema di contratto di servizio allegati alla presente proposta e che ne formano parte integrante e che descrivono i contenuti richiesti dalla disposizione di legge;*

*CONSIDERATO pertanto di confermare le modalità di cogestione gestione operativa diretta del servizio, in attuazione della D.G.P. n. 72/2012, D.P. n. 418/2018 e della DD n. 1230/2020 con l'ausilio di un soggetto controllato pubblico, con affidamento in house;*

**DATO ATTO** che la Soc. “SANNIO EUROPA SCARL” è interamente pubblica, costituita nel \_\_\_\_\_ dalla Provincia di Benevento ed operante fin dalla sua costituzione nel settore della gestione dei servizi pubblici;

**VERIFICATO INOLTRE** che Sannio Europa è iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, per i soci che esercitano il controllo analogo diretto;

**EVIDENZIATO COME** Sannio Europa è, a tutti gli effetti

**1)** *società a capitale interamente pubblico;*

**2)** *società in cui le attività sono svolte esclusivamente nei confronti del socio unico Provincia di Benevento, che esercita le attività di controllo analogo previste dalle vigenti disposizioni di legge;*

- 3) Società in cui sussiste una particolare rapporto giuridico intercorrente con l'Amministrazione provinciale, che consente a quest'ultima un controllo ed un'ingerenza sui servizi più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio.

**DATO ATTO CHE** per la realizzazione delle attività di cui alla allegata relazione tecnica, di prosecuzione dell'affidamento, la Provincia continuerà ad avvalersi della propria società in house;

**ATTESO CHE**, per poter verificare il permanere della convenienza economica dell'affidamento in house si è fatto ricorso a una valutazione del servizio nell'ottica, non solo attraverso il sistema ad evidenza pubblica improntato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, ma in modo appropriato del maggior vantaggio possibile in rapporto alla qualità del servizio, nell'ottica dei benefici della collettività nella forma di gestione prescelta anche con riferimento agli obiettivi di economicità e socialità ai fini dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche: Pertanto, ne consegue che:

la società consente, stante la dotazione organica interna alla stessa strutturata, consolidata e specializzata per attività similari garantisce elevata qualità del servizio;

il Contratto è stato misurato sui servizi che la Sannio Europa - società in house - è in condizione di calibrare sugli effettivi bisogni dell'Ente proprietario ;

**DATO ATTO CHE**, in relazione a quanto precede le attività di Sannio Europa si dividono in due macro aree:

- 1) gestione operativa, promozione e comunicazione della Rete Museale Provinciale;
- 2) attività di supporto all'area tecnica della Provincia di Benevento;

**Con riferimento alla prima area**, Sannio Europa deve svolgere parte della gestione attraverso i servizi operativi, promozionali e di comunicazione, in subdelega dalla Provincia di Benevento mantenuti in capo all'Ente dalla Regione Campania con L.R. del 9 novembre 2015, n. 14 che all'art. 3 co. 2 recita: "Al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale "biblioteche, musei e pinacoteche". Trattasi quindi di un servizio riconducibile ad una funzione mantenuta in capo all'Ente Provincia con legge regionale, per molti dei quali non è possibile ricorrere al libero mercato poiché da un lato non verrebbe garantita la qualità del servizio fondata sulla competenza pluriennale acquisita, dall'altro la trasparenza nelle scelte discrezionali nell'esercizio del servizio relativo alla funzione in esame possono essere garantite solo con subdeleghe ad hoc di parte della gestione in house, tramite la propria partecipata che è soggetta al controllo analogo, al rispetto della normativa pubblicistica del codice dei contratti ed in ultimo, non per importanza, i cui organi sono sottoposti al controllo per responsabilità erariale della Corte dei Conti.

In relazione ai profili di universalità e di socialità e qualità del servizio si ritiene quanto mai doveroso evidenziare che in questa area la Società si avvale dell'apporto delle unità lavorative trasigrate da Art Sannio, ancorché attraverso uno specifico provvedimento giudiziale a seguito della dichiarazione di fallimento della predetta Società; unità lavorative che hanno maturato nel tempo significative esperienze nel settore, con particolare riferimento al patrimonio culturale dell'Ente Provincia.

Per l'anno 2021, le attività sono state significativamente incise dalla normativa speciale in materia COVID che ha comportato la contrazione dell'offerta al pubblico dei servizi; per il periodo 2022-2023 l'organizzazione dovrà seguire l'impostazione riferita dalla Delibera Presidenziale n. 183 dell'8/8/2019 che regolava l'offerta dei servizi al pubblico ante Covid 19 ovvero dovrà tornare alle condizioni di ordinaria ed ordinata gestione.

**Con riferimento alla seconda area**, ferma la congruità dell'offerta per quanto innanzi detto, Sannio Europa deve svolgere veri e propri servizi strumentali all'Ente difficilmente inquadrabili in servizi da poter essere reperiti sul mercato libero in quanto l'attività di supporto ed assistenza al RUP, di istruttoria per l'Ufficio di Pianificazione, rendicontazione dei progetti, ecc. costituiscono attività che comportano scelte di natura di pubblicistica con la realizzazione di attività tese a soddisfare necessità proprie della sola amministrazione provinciale e la cui fruizione è limitata solo agli operatori e nell'incidenza ricondotta alle sole strutture dell'ente, oltre naturalmente nella delineazione dei profili economici principalmente come dati di costo soddisfatti con risorse proprie dell'ente.

**VALUTATO INFINE COME** fondamentale per la scelta di tale modello sia stato in definitiva:

- 1) *la natura giuridica della Società in house;*
- 2) *l'assenza di vocazione commerciale confermata anche dalla forma giuridica prescelta (società consortile che rende servizi al socio unico);*
- 3) *l'oggetto sociale della società focalizzato ad offrire la gestione di servizi di interesse generale e di carattere strumentale alla attività della Provincia.*

**IN ESITO** della verifica ex art. 192 d.lgs. 50/2016 e ex art. 34, comma 20, del DL 18 ottobre 2012, n.179;

**CONSIDERATI** i rilievi sopra esposti;

**DATO ATTO CHE** la società Sannio Europa SCARL nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano i relativi statuti sociali.

**RITENUTO** che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per la prosecuzione in affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing;

**ATTESO CHE:**

- *nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;*
- *il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione di socio.*
- *la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:*
  1. *ha la capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;*
  2. *ha una gestione di sostanziale equilibrio;*
  3. *possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio;*
  4. *è in grado di fornire prestazioni di livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.*

**RITENUTO** pertanto, in virtù degli atti sopra citati, dell'esperienza acquisita dalla SOCIETA' SANNIO EUROPA, nell'ambito della valorizzazione e della gestione operativa del patrimonio museale, del supporto agli uffici tecnici oltre che degli elementi di efficienza, economicità e qualità del servizio che motivano il ricorso al soggetto che già svolge attività di valorizzazione presso i Musei provinciali e di supporto alle attività tecniche di competenza degli uffici e servizi della Provincia, di procedere alla prosecuzione in affidamento a detta Società delle attività contenute nel Contratto Generale di Servizio per il triennio 2021/2023, che verranno finanziate per l'ammontare di Euro € 3.090.000,00 IVA inclusa, fermo restando la concreta realizzazione anche delle previsioni in entrata che concorrono a determinare l'equilibrio di gestione economica finanziaria, ivi incluso quelle provenienti dalla gestione dei servizi affidati ;

**DATO ATTO CHE**, in virtù degli atti sopra citati, vengono ipotizzate all'interno del contratto di servizio ulteriori servizi da poter affidare che troveranno avvio ed esito solo a seguito di reperimento di idonee risorse e relativa copertura finanziaria di bilancio;

**ATTESA** la competenza di questo organo alla deliberazione di cui trattasi giustamente disposta di cui all'art.42, secondo comma, lettera e) del D. Lgs 267/2000 (lettera modificata dall'art.35, comma 12, legge n.448 del 28 dicembre 2001), che attribuisce alla competenza del consiglio comunale gli atti di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (vedi anche parere Ministero Interno del 29 Novembre 2019).

**DATO ATTO CHE** la partecipazione a società di capitali destinate a soddisfare fini pubblici, in quanto finalizzate all'esercizio di servizi pubblici, corrisponde, nel sistema della legge, ad una scelta fondamentale deferita all'organo di vertice, qual è nell'organizzazione comunale il consiglio quale massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo (cfr., altresì, T.A.R. Lombardia, sentenza 16 giugno 2010, n.1882)

#### **VISTI**

1. l'allegata **RELAZIONE TECNICA** che spiega i motivi della prosecuzione in affidamento in House, **allegato sub 1** alla presente;
2. l'allegato schema di contratto di servizio composto da n. 17 articoli, **allegato sub 2** alla presente
3. il piano delle attività per il prossimo triennio 2021/2023 , **allegato sub 3** alla presente proposta;
4. il piano annuale delle attività per il 2021 , **allegato sub 4** alla presente proposta;
5. il parere richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti con nota n. .... del .....

**RILEVATO** che la competenza all'affidamento, nel contesto dell'attuale modello gestionale «in house providing», ritenuto meglio rispondente ai principi costituzionali di cui all'art. 97, così come declinati dall'art. 1 della L. 241/90 e s.m.i., tenuto anche conto dei bisogni della collettività di riferimento, è ascrivibile, in via esclusiva, al Consiglio Provinciale, ai sensi dell' art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL;

**VISTA** l'esigenza, al fine di consentire la massima diffusione e pubblicità alla Relazione, così come richiesto dall'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, di darne adeguata pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Benevento, oltreché avvalendosi delle modalità di pubblicazione degli atti dell'Ente all'Albo on-line.

#### **VISTO IL:**

D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) che all'art. 16 disciplina il modello giuridico della Società in house;

D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che agli artt. 5 e 192, disciplina gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l'utilizzo del modello in house providing;

D.lgs 422/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

**VISTO** lo Statuto della Provincia di Benevento;

**VISTO** il D.Lgs.vo n. 267/2000, ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e);

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e l'attestazione di copertura della spesa;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

**DI PRENDERE ATTO** delle premesse al presente atto, che qui si intendono completamente richiamate e trascritte e costituiscono la motivazione della presente delibera;

**DI APPROVARE** l'allegata relazione (**sub 1**) di prosecuzione in affidamento del servizio di cogestione della rete museale, in via esclusiva per quanto riguarda l'operatività e in supporto all'Ente come meglio precisato nella stessa relazione, predisposta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i.;

**DI APPROVARE** la prosecuzione dell'affidamento in house providing del servizio di gestione operativa, promozione e comunicazione della Rete Museale Provinciale alla società "in house" SANNIO EUROPA SCARL per gli anni 2021/2023 per i motivi indicati in

*premessa e nella relazione di cui sopra (allegata sub 1), alle condizioni e termini previsti dall'allegato schema di contratto di servizio (allegato sub 2) e piano di gestione triennale 2021/2023 (allegato sub 4) e annuale 2021 (allegato sub 3);*

**DI APPROVARE** *l'allegato schema di contratto di servizio (sub 2) composto da n. 17 articoli e contenente le clausole regolative per la cogestione di parte del servizio e della "Gestione Operativa, Promozione e Comunicazione della Rete Museale", al quale, nella versione definitiva, verranno allegati piano programma annuale e triennale 2021/2023;*

**DI TRASMETTERE** *la presente deliberazione:*

*all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali del Ministero per lo Sviluppo Economico;*

*alla società SANNIO EUROPA;*

**DI DISPORRE** *che la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 venga pubblicata sul sito della Provincia di Benevento in allegato alla presente deliberazione;*

**DI DEMANDARE**, *per quanto di competenza, a successive delibere presidenziali e ai Dirigenti del Settore Amministrativo Finanziario nonché del Settore Tecnico e al Responsabile di P.O. del Servizio Gestione Rete Museale, ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;*

**DI DICHIARARE** *la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, al fine di dare immediata attuazione a quanto in essa previsto.*

Benevento, lì 02/12/2021

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
dott.ssa Gabriella Gomma

**Il Responsabile del Servizio**  
dott.ssa Gabriella Gomma